

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENNACCHINI, BERLINGUER MARIO, REGGIANI, MELIS, CAVALLARO,
AMATUCCI, BOSISIO, RUFFINI, MIGLIORI, AGOSTA, MARTUSCELLI,
FORTUNA, GUERRINI GIORGIO**

Presentata il 28 aprile 1964

Aumento delle pene per omicidio e lesioni colpose provocati da inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI COLLEGGHI! — A nessun strato dell'opinione pubblica può essere sfuggito il vertiginoso, incalzante aumento degli incidenti stradali e degli eventi sanguinosi, spesso luttuosi che ne sono purtroppo triste corollario. Di tale preoccupata constatazione della cittadinanza, che vede con ansia scorrere in sempre maggior copia il « sangue sull'asfalto », non poteva non rendersi interprete il Parlamento, l'unico forse cui siano connessi mezzi ancora idonei per porre un argine al dilagare del fenomeno. La media di un morto ogni ora, di un ferito ogni tre minuti sulle strade del nostro Paese, costituisce un pauroso primato che esige rimedi drastici, che non tollera acquiescenze né deleteri rinvii.

Si deve alla sensibilità dell'onorevole Mario Berlinguer il merito di aver portato il problema alla ribalta sin dalla passata legislatura. Partendo dal presupposto che un incentivo a maggior prudenza nell'uso del mezzo meccanico (maggiore prudenza dalla quale ci si potrebbe fondatamente aspettare una determinante riduzione degli incidenti) sarebbe senz'altro fornito dalla preventiva consapevolezza di dover scontare adeguatamente eventuali conseguenze disastrose di comportamenti, per dir così, disinvolti, l'onorevole Berlinguer riteneva necessario un congruo giro

di vite alle relative sanzioni penali, giudicate affette da eccessiva blandizia. Di qui la proposta, ripresentata all'inizio della legislatura in corso, dell'aumento delle pene previste dagli articoli 589 e 590 del Codice penale « quando il fatto è commesso in incidenti stradali ».

Si rimanda alla brillante relazione introduttiva della suddetta proposta la dimostrazione del come, tra benefici di legge e una tendenziale indulgenza verso i colpevoli, spesso vittime a loro volta del proprio operato, le sanzioni attuali non siano rispondenti a criteri di tutela della vita umana e dell'incolumità delle persone. In sede di esame l'opportunità di un inasprimento raccolse i generali consensi, subordinati tuttavia a un più evidenziato nesso di causalità tra l'evento e l'elemento costitutivo della colpa, nesso affidato nella dizione usata a quello che sembrava un semplice rapporto di concomitanza.

Nel mentre ad opera di un comitato ristretto veniva studiata la formulazione più appropriata da dare alla norma di legge, si fece strada in Commissione l'opportunità di estendere il progettato inasprimento, a fini di tutela degli stessi valori umani, anche in altro campo nel quale ogni stimolo a una scrupolosa osservanza di norme e regolamenti non può e non deve considerarsi eccessi-

vo: quello cioè della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Di tale orientamento vuole essere espressione l'acclusa proposta di legge — nella quale i due provvedimenti vengono presentati in forma congiunta — originata dalla constatata impossibilità di introdurre l'estensione in parola quale emendamento alla proposta Berlinguer. D'altra parte si è ritenuto che un inasprimento delle pene in ordine agli infortuni sul lavoro sarebbe divenuto pressoché inattuabile, qualora avesse dovuto costituire nel tempo oggetto di proposta a se stante per una ulteriore modifica allo stesso articolo del Codice penale.

Nel merito della proposta in esame due interrogativi sorgono spontanei in via preventiva: è il caso di procedere a ritocchi del Codice penale in pendenza di provvedimento per la sua riforma ed è la norma progettata idonea alla soluzione dei problemi affrontati?

Al primo di essi i proponenti ritengono di poter dare in piena tranquillità risposta decisamente affermativa. Premesso che si è ritenuto di dover modificare il Codice penale anziché le leggi speciali (codice stradale e normazione infortunistica) dato il frazionamento di queste ultime, è da presumere che a un aggiornamento cui sia connessa la tutela di una cosa sacra, quale è la vita umana, non possa non essere riconosciuto carattere di priorità su qualsiasi considerazione di mera convenienza. Quanto sopra a prescindere dal fatto che, nonostante ogni più pronunciato ottimismo, la mole e la complessità del compito di riforma dei codici inducono a pronosticare tale opera non solo non imminente ma anche assolutamente non tempestiva ai fini di cui trattasi.

Alla domanda sulla idoneità della norma a ridurre il numero degli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro è bene replicare preventivamente che in questa materia non è consentita nessuna illusione di poter risolvere il problema con un solo provvedimento. Di questa consapevolezza i presentatori hanno dato prova con l'ordine del giorno già presentato in Commissione con il quale, per una diminuzione degli incidenti stradali, hanno fatto appello a una generale cooperazione in campo normativo, esecutivo, preventivo, repressivo e didattico per un miglioramento delle predisposizioni, per un'intensificazione della vigilanza, per una maggiore severità nelle punizioni, per una più ampia diffusione del senso della responsabilità. Anche con questo non si ha la pretesa di aver individuato tutte le possibili linee di azione: molto c'è da fare in questo settore, come in quello della prevenzione

degli infortuni, per addivenire a risultati soddisfacenti e in questo « molto » un contributo, non determinante ma essenziale, può essere offerto dalla norma proposta. In altri termini, i presentatori non hanno inteso indicare il « toccasana », ma soltanto un mezzo complementare, ritenuto indispensabile, per il conseguimento del fine.

Dimensionata in tal modo la portata della proposta, qualcosa resta da osservare circa l'abbinamento dell'infortunistica stradale a quella del lavoro ai fini della retribuzione di una colpa che, qualitativamente e quantitativamente, presenta più punti di divergenza che di contatto. Dal punto di vista della frequenza infatti non v'è dubbio che mentre negli incidenti stradali la colpa è quasi sempre presente, o sotto l'aspetto generico della negligenza, imprudenza o imperizia o sotto quello specifico dell'inosservanza delle norme sulla circolazione, negli infortuni sul lavoro fortunatamente non altrettanto massiccia è l'incidenza dei casi non attribuibili a mera fatalità, che non rientrano cioè in quelle « disgrazie » nelle quali il fortuito o la forza maggiore giuocano il ruolo principale. Circa il tipo della colpa, invece, per quanto il nostro diritto positivo rifugga da distinzioni del genere, non può ignorarsi che, mentre l'elemento psicologico che istiga la condotta dell'automobilista volutamente indisciplinato — sia esso da individuare in autoesaltazione della personalità o in liberazione da complessi, come gli studiosi da anni vanno indagando — non è ispirato da secondi fini, sulla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni influisce pesantemente la coesistenza di un interesse personale, grava l'odiosa laccia di un possibile baratto con il proprio lucro dell'atruì sicurezza.

Indipendentemente dalle differenziazioni intrinseche, quello che la proposta di legge ha inteso mettere a factor comune è la pericolosità sociale dei due fenomeni, sulla quale influisce in egual modo sia la maggior frequenza in un caso, sia la maggior gravità nell'altro, delle colpe che si vogliono vedere punite più severamente nelle loro conseguenze più dolorose.

Da più parti si afferma che si vive in un clima di eccessiva clemenza, che il Codice penale con i suoi quasi trentacinque anni di vita è divenuto inadeguato di fronte agli sviluppi di alcune manifestazioni della vita collettiva. Con la presente proposta si è voluto, attraverso una affermazione di principio della particolare importanza che il Parlamento annette alla repressione dell'illecito

in due campi specifici il cui ritmo di attività è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, richiamare l'attenzione di chi deve applicare la legge, e dell'opinione pubblica, sulla necessità di un più pronunciato rigore della azione punitiva. Per questo non si è ritenuto di dover proporre un aumento indiscriminato dei minimi di pena per tutti i casi di omicidio e lesioni colposi; la differenziazione, messa in evidenza mediante la configurazione di apposita aggravante, è stata considerata elemento fondamentale per contrapporre, a una situazione eccezionalmente grave, un'arma di adeguata efficienza.

La proposta prevede l'aumento da un terzo a due terzi della pena per l'omicidio e le lesioni gravi o gravissime se il fatto si verifici per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con ciò si è procurato di rimanere aderenti ai principi su cui si fonda il reato colposo ai sensi dell'articolo 43 del Codice penale, nel quale si fa espresso richiamo all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Pur convenendo che possano avere un giusto valore le critiche mosse dalla dottrina al concetto di colpa, così come definito in detto articolo, i proponenti ritengono che i principi informativi in materia, acquisiti dal nostro diritto penale, possano essere oggetto di valutazione, e se del caso di revisione, soltanto al momento della riforma totale dei Codici. Si sottolinea invece la particolarità di aver commisurato l'aggravante a una sola delle ipotesi di colpa previste dal citato articolo 43 (quella cioè dell'inosservanza di norme), non essendo sembrato giusto estenderla alle altre in cui meno evidenti risultano le cautele per evitare la trasgressione.

Sempre nello stesso ordine di idee l'inasprimento in questione non è stato applicato

nei confronti di chi è responsabile di lesioni lievi, sia per la minore entità del danno arrecato, sia per non offrire un incentivo per la vittima allo sfruttamento dell'istituto della querela di parte, prospettando, a fini di mera speculazione, l'intenzione di avvalersene.

In campo giuridico l'aggravante proposta non comporta conseguenze particolarmente rilevanti. Dall'aumento del minimo e del massimo della pena deriva un più ampio potere discrezionale del giudice, senza peraltro influire negativamente agli effetti del giudizio di comparazione attribuitogli dall'articolo 69 del Codice penale. Rimane integra inoltre la possibilità prevista dall'articolo 81 del Codice penale, evitando attraverso il giudizio di comparazione la irrogazione in un eccessivo cumulo di pene. In particolare risulta facilitata l'applicazione dell'articolo 254 del Codice di procedura penale che consente al giudice istruttore l'emissione facoltativa del mandato di cattura in casi di delitto colposo per cui la pena edittale non sia inferiore nel massimo a cinque anni.

Onorevoli colleghi, i fini che i proponenti mirano a raggiungere con la presente proposta sono:

1°) la possibilità concreta di una maggiore retribuzione di pena in rapporto a violazioni coscienti e volontarie quando esse sono in rapporto di causa ad effetto con la produzione di eventi al cui dilagare la Nazione è particolarmente sensibile;

2°) un richiamo del Parlamento a tutte le categorie interessate affinché nei settori considerati vengano spinte a un clima di maggiore disciplina.

Si confida che gli onorevoli colleghi, in una auspicata identità di intenti, vogliano rendere possibile il raggiungimento di detti fini concedendo l'approvazione al progetto sottoposto al loro autorevole esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo capoverso dell'articolo 589 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« Se il fatto si verifica per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aumentata da un terzo a due terzi ».

ART. 2.

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 590 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« Se le lesioni gravi o gravissime si verificano per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le pene sono aumentate da un terzo a due terzi ».